



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI VENETO

SEZIONE 6

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/> SCHIESARO	GIAMPAOLO MARIA VITT	Presidente
<input type="checkbox"/> BORGHI	RAFFAELE	Relatore
<input type="checkbox"/> CHINI	LEONARDO SEBASTIANO	Giudice
<input type="checkbox"/>		

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 235/2020
depositato il 13/02/2020
- avverso la pronuncia sentenza n. 175/2019 Sez:4 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di VENEZIA
contro:
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FENICE VENEZIAMESTRE
PIAZZALE DEL MUNICIPIO 14 MARGHERA 30175 VENEZIA

difeso da:

ZANESSI MAURIZIO
VIA MESTRINA 36/B - MESTRE 30100 VENEZIA

contro:

BUSETTO FABIO
VIALE VIAREGGIO 83 30038 SPINEA

difeso da:

ZANESSI MAURIZIO
VIA MESTRINA 36/B - MESTRE 30100 VENEZIA

contro:

ZAGO AMEDEO
VIA FERRARA 22 30175 VENEZIA

difeso da:

ZANESSI MAURIZIO
VIA MESTRINA 36/B - MESTRE 30100 VENEZIA

SEZIONE

N° 6

REG.GENERALE

N° 235/2020

UDIENZA DEL

11/12/2020 ore 09:01

N°

566/06/2021

PRONUNCIATA IL:


11/12/2020

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

19 APR. 2021

Il Segretario

IL SEGRETARIO DI SEZIONE
Guido Cavarra





SEZIONE

N° 6

REG.GENERALE

N° 235/2020

UDIENZA DEL

11/12/2020 ore 09:01

(segue)

proposto dall'appellante:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE VENEZIA
VIA DE MARCHI 16 - MARGHERA 30175 VENEZIA VE

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6304SR00333-2015 IRES-ALTRO 2011

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6304SR00333-2015 IRAP 2011

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6306SR00372-2015 IVA-ALTRO 2011

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Agenzia delle Entrate appella la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Venezia che ha accolto il ricorso, presentato dalla Associazione Sportiva Dilettantistica Fenice VeneziaMestre (d'ora in poi Associazione), avverso gli avvisi di accertamento per IVA, IRES ed IRAP annualità 2011 con cui l'Ufficio, a seguito del disconoscimento dei benefici fiscali previsti dalla legge 398/1991 per mancanza dei requisiti previsti dalla legge suddetta e dagli artt. 90, c. 17 e 18, legge 289/2002, ha rideterminato il reddito di impresa ex art. 73, c. 1 lett. c) TUIR ed il reddito imponibile IRES, IRAP oltre a IVA.

L'Ufficio ha sottoposto a verifica l'Associazione al fine di controllare la regolare applicazione della normativa fiscale in materia di IRES, IRAP ed IVA con inizio il 22/5/2014; verifica che si è conclusa con la redazione di un p.v.c. in data 31/10/2014 da parte dei verbalizzanti, in cui sono stati posti dei rilievi basati sui seguenti elementi sostanziali:

1. superamento del plafond;
2. mancanza di democraticità del sodalizio associativo;
3. svuotamento delle competenze degli organi collegiali dell'ente;
4. conduzione dell'attività secondo una logica oligarchica e mirata alla gratificazione economica e sociale degli organi della "governance".

Conseguentemente, l'Ufficio ha qualificato l'attività esercitata come ordinaria attività commerciale, sottoposta alla normale imposizione fiscale ai fini II. DD. ed IVA ed ha proceduto alla ricostruzione del reddito dell'Associazione con gli ordinari metodi della determinazione del reddito d'impresa, notificando gli avvisi di accertamento in epigrafe, avverso i quali l'Associazione ha presentato ricorso, contestandone la legittimità per plurimi motivi, sia in punto di diritto che di merito.

L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio rigettando i motivi addotti nei ricorsi e l'Associazione produceva memorie di replica.

La CTP accoglieva i ricorsi riuniti annullando gli avvisi di accertamento e compensando le spese del giudizio.

I primi giudici, dopo un approfondito esame della normativa e della situazione economico contabile della Associazione, hanno rilevato che: *"dal punto di vista sostanziale di merito, la ricorrente abbia soddisfatto i requisiti posti dalla normativa in materia per usufruire delle agevolazioni previste dalla legge 398/91 sia per quanto riguarda il plafonds dei proventi incassati (criterio di cassa), della democraticità del sodalizio oltre all'osservanza degli aspetti formali". "Ritenuto il non superamento del plafond di euro 250.000,00, limite per l'applicabilità della norma fiscale agevolata e applicabile il regime di cui alla legge 398/91, conseguentemente viene ad essere annullato l'accertamento ed assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso tutti."*

L'Agenzia delle Entrate appella la sentenza eccependo la carenza di motivazione con riferimento alla natura dell'Ente: eccependo che la Commissione adita non ha preso in considerazione la verifica concretamente svolta dall'Ufficio senza fornire alcuna valida argomentazione logica né alcun elemento concreto a sostegno di tale affermazione.

Eccepisce inoltre l'ultra-petizione in tema di ritenute IRPEF nonché: a) un errore di fatto e di diritto sul superamento del "plafond" previsto dalla l. 398/91 e la contraddittorietà della pronuncia e violazione di legge, con riferimento all'art. 6, comma 4, d.p.r. 633/1972; b) la carenza di motivazione ed errore di fatto e di diritto con riferimento all'asserita democraticità dell'ente e al rispetto dei requisiti formali.

L'Ufficio ripropone poi tutti gli altri motivi addotti in sede di controdeduzioni e ritenuti assorbiti dai giudici e conclude richiedendo: la riforma della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. e la conferma del rilievo

inerente la ripresa delle ritenute non operate; la riforma della sentenza appellata, con conferma della piena legittimità e fondatezza degli avvisi di accertamento impugnati e la condanna di parte appellata al pagamento delle spese processuali.

Controdeduce e presenta appello incidentale l'Associazione, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, violazione e falsa applicazione del comma 2 art. 68 D Lgs 546/92 e art. 329 comma 1 c.p.c. applicabile al processo tributario per il caso di acquiescenza espressa o di atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni.

Per l'Associazione la sentenza impugnata è passata in giudicato, poiché l'appello è stato notificato al procuratore della parte appellata in data 29 gennaio 2020, conseguentemente esso risulta tardivo e quindi inammissibile; la sospensione dei termini di 9 mesi, ex art. 6 comma 11, D.L. 119/2018 invocata dall'Ufficio riguarda le liti che possono essere definite dal contribuente, unico soggetto al quale spetta la definizione in via esclusiva; trattasi di norma speciale che non può essere interpretata in senso estensivo come sospensione generale indiscriminata dei termini di impugnazione.

Inoltre l'Ufficio ha disposto il rimborso dell'iscrizione a ruolo provvisorio in data 18/8/2019 manifestando acquiescenza tacita alla sentenza conseguentemente l'appello risulta inammissibile ex articolo 329 cpc e la sentenza definitiva.

L'Associazione contesta poi le eccezioni presentate dall'Ufficio producendo appello incidentale, in via devolutiva, sui motivi di ricorso non trattati dai primi giudici.

Conclude richiedendo: l'inammissibilità dell'appello, la conferma della sentenza impugnata ed, in via incidentale, la riforma della sentenza con accoglimento dei motivi di ricorso non trattati; spese di lite, diritti ed onorari rifusi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente la Commissione, esaminata l'eccezione prodotta preliminarmente dall'Associazione nelle sue controdeduzioni relativa all'inammissibilità dell'appello, la ritiene non accoglibile in quanto la sentenza risulta notificata all'Agenzia delle Entrate il 26/2/2019 e la controversia risulta fra quelle definibili, in applicazione del disposto dell'art. 6, c. 11, D.L. 119/2018 convertito con modificazioni dalla legge n. 136/2018, con conseguente sospensione dei termini per 9 mesi.

L'appello è quindi tempestivo.

Con riguardo all'eccepita in appello ultra petizione da parte dei primi giudici, la Commissione non la ritiene accoglibile poiché l'Associazione ha, nel ricorso introduttivo, effettivamente trattato la questione della ripresa a tassazione delle ritenute Irpef (punto 4 pagg. 27 e 28 ricorso introduttivo).

La questione è oggetto dell'appello incidentale dell'Associazione.

Venendo al merito della controversia, la Commissione ritiene che preliminarmente vada esaminata l'eccezione formulata dalla Associazione con riguardo alla corretta applicazione del disposto di cui all'art. 2, comma 5, legge 398/1991 ed in particolare sulla circostanza relativa alla quantificazione dell'ammontare dei proventi conseguiti nel periodo di imposta precedente dall'esercizio di attività commerciali: se esse siano state superiori alla soglia di 250.000,00€ o non lo siano state.

Per l'Associazione tale limite non risulta superato nell'esercizio precedente 1/9/2010 e 31/8/2011 in quanto il regime fiscale della legge 398/1991 è un regime speciale che prevede l'imputazione dei ricavi / proventi secondo il criterio di cassa; a tale riguardo la ricorrente si richiama alla documentazione prodotta in atti che dimostrerebbe che nel periodo 2010 interessato sono stati incassati proventi per €. 238.785,00 mentre nel secondo periodo (2011) i proventi incassati risultano di €. 192.793,00.

Per l'Ufficio invece il plafond di 250.000,00 risulta superato dall'Associazione in quanto i proventi da includere per la determinazione del plafond comprendono tutti i proventi effettivamente fatturati ed incassati nel corso dell'anno, nonché tutti i proventi fatturati anche se non riscossi.

L'Agenzia delle Entrate richiama a supporto la propria circolare n. 18/E/2018 , al paragrafo 3.7, che stabilisce che, qualora anteriormente alla percezione del corrispettivo sia emessa fattura, andranno in tale ipotesi computati anche gli introiti fatturati ancorenché non riscossi; tale criterio deve essere seguito - al fine della determinazione del plafond e dell'applicazione delle modalità forfettarie di determinazione del reddito imponibile e dell'Iva proprie nel regime di cui alla legge n. 398/1991, anche dalle società sportive dilettantistiche.

Sul punto la Commissione ritiene che l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate , confermata dal D.M. 18/5/1992, che introduce una sorta di "allargamento" del principio di cassa, nel caso specifico dell'applicazione della legge 398/1991 , art. 2 c. 5 per la determinazione del "plafond", non risulti corretta in quanto introdurrebbe nel nostro ordinamento una sorta di "terza via" rispetto ai principi ordinariamente applicati "di cassa" oppure "di competenza" previsti per le II.DD. o per l'IVA, e questo senza una esplicita disposizione normativa all'interno della legge 398/1991.

L'art. 2 delle legge 398/1991 al comma 5 stabilisce che :" *il reddito imponibile dei soggetti di cui all'art. 1 è determinato applicando all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali...*" e l'art. 1 - con riguardo alla possibilità di optare per l'applicazione dell'IVA, delle imposte sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi secondo le disposizioni dell'art. 2 - stabilisce che tale possibilità sia consentita alle associazioni sportive non aventi scopo di lucro, riconosciute a sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività dilettantistica e che :" *nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 250.000,00 €*" ; la lettera della norma non indica espressamente che siano da considerarsi proventi conseguiti anche quelli relativi a fatture emesse nel corso dell'esercizio ma non ancora incassati; del resto tali proventi non possono, ai fini della determinazione dell'imponibile fiscale per le Imposte Dirette, essere considerati. (vigente il regime di cassa).

L'assenza di una precisa disposizione di legge non può essere superata da una norma regolamentare quale il DM 18/5/1995 o da circolari quali quella dell'Agenzia delle Entrate 18/2018 o ancora quella della SIAE n. 712/1992, come confermato costantemente dalla Suprema Corte .

L'Associazione ha effettivamente esercitato l'opzione di cui alla l. 389/1991 quale ente non commerciale, è effettivamente una associazione sportiva dilettantistica costituita nel giugno 2008, affiliata alla Lega Nazionale Dilettanti FIGC , tutti elementi non contestati dall'Ufficio che nell'avviso di accertamento e nei successivi atti ha contestato: il superamento del plafond, la mancata democraticità del sodalizio associativo poiché alle assemblee non partecipava la maggioranza dei soci, non è stata data prova della convocazione con conseguente assenza di partecipazione, lo svuotamento delle competenze degli organi collegiali ed una logica oligarchica .

Sul rilievo di cui al punto 2 dell'appello la Commissione ha già argomentato il mancato superamento del plafond; con riguardo ai punti 1) e 3) dell'appello, sulle eccepite carenze di "democraticità" dell'Associazione, occorre rilevare che la ricorrente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare una vita associativa concreta allegando : il libro associati, la delibera del consiglio direttivo, verbale di assemblea con allegato foglio presenze degli associati (non sussiste del resto la necessità di presenza, alle assemblee della maggioranza dei soci)

Va anche rilevato che lo Statuto dell'Associazione è redatto conformemente all'art. 148, c. 8 , TUIR per gli enti di tipo associativo e, all'art. 1 esclude il fine di lucro dell'associazione.

In conclusione, la ricorrente ha prodotto documentazione idonea a provare il rispetto dei criteri di legge connessi allo status di associazione sportiva dilettantistica affiliata alle federazioni sportive nazionali, senza fine di lucro ; le presunzioni formulate dall'Ufficio con riguardo ad una presunta condotta

"oligarchica" degli organi direttivi dell'Associazione non risultano in alcun modo dimostrate ma solamente enunciate, anche in appello.

L'Ufficio del resto ammette che è stato prodotto dalla società l'elenco dei tesserati alla FIGC e tale elenco, visto che l'associazione è affiliata alla Lega Nazionale Dilettanti FIGC, appare al Collegio sufficiente, così come la circostanza che alle assemblee hanno partecipato, accanto alle persone che amministrano l'associazione, anche tesserati federali.

Ad avviso della Commissione la mancata presenza di soci alle assemblee non può essere di per sé un sintomo di mancanza di democraticità, essendo la partecipazione dei soci libera, così come la mancata partecipazione dei genitori di atleti minorenni.

Per i motivi sopra indicati va rigettato l'appello principale presentato dall'Agenzia delle Entrate e ritenuti assorbiti gli ulteriori motivi dedotti con l'appello incidentale dell'Associazione, che ripropongono le eccezioni già svolte nel ricorso introttivo e non valutate dal giudice di primo grado.

Per l'andamento della controversia e la particolarità e complessità della normativa concernente in modo specifico la controversa metodologia di determinazione del "plafond" di cui all'art. 1 legge 398/91, la Commissione compensa tra le parti le spese del grado.


PQM

Definitivamente pronunciando così provvede:

- 1) rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado impugnata;
- 2) compensa tra le parti le spese del grado.

Rovigo, 11 dicembre 2020

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

